

Sentenza n. 132/04

**Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
la corte d'appello di Trieste
collegio lavoro**

composta dai Signori Magistrati:

Dott. Eduardo TAMMARO Presidente

Dott. Sergio GORJAN Consigliere

Dott. Mario PELLEGRINI Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n. **90** del Ruolo Generale Lavoro dell'anno **2003**

TRA

X S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, col procuratore e domiciliatario in Trieste avv. A che lo rappresenta e difende in giudizio, per procura generale alle liti notaio Z in Roma, giusta il ricorso in appello depositato il 22.5.2003;

APPELLANTE

E

Y, col procuratore e domiciliatario in Trieste avv. B, che lo rappresenta e difende in giudizio, in unione all'avv. W del foro di Udine, per procura in calce alla copia notificata della comparsa di costituzione in appello depositata il 28.09.04;

APPELLATO

Oggetto della causa: Lavoro dipendente. Demansionamento

Appello alla sentenza n. 186/02 dd. 16.5/23.02 del Tribunale di Tolmezzo .

Causa decisa all'udienza di discussione del 30.9.04.

CONCLUSIONI

dell'appellante: In accoglimento del ricorso in appello ed in totale riforma della sentenza n. 186/2002 del Tribunale di Tolmezzo accertare e dichiarare che nulla deve X S.p.A. al sig. Y in forza della sentenza azionata RG 1409/99 resa dal Giudice del Lavoro di Trieste in quanto tale credito è estinto; per l'effetto, riconosciuta l'essenza di ulteriore debito ovvero l'inesistenza a procedere ad esecuzione forzata, dichiarare nullo, invalido ed inefficace il pignoramento sopra indicato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di primo grado e di appello.

dell'appellato:

Piaccia alla Corte d'Appello illustrissima - disattesa ogni avversa deduzione, eccezione ed istanza - così giudicare:

Nel merito: 1) respingere la domanda d'appello per i motivi sopra esposti.

2) Confermare in ogni sua parte la sentenza resa dal Tribunale di Tolmezzo, depositata il 23 maggio 2002 presso la Cancelleria e recante il nr. 186/2002.

3) Fare obbligo all'attrice appellante di rifondere al convenuto appellato le spese borsuali i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato del giudizio d'appello.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 9.10.2001 la società X si rivolgeva al Tribunale di Tolmezzo (UD) per proporre opposizione al pignoramento eseguito il 5.10.2001 a suo carico presso la filiale di Tolmezzo per L. 5.000.000 da Y. Precisava l'opponente che il precetto e, quindi, ogni atto ad esso susseguente era nullo, invalido ed inefficace essendo stato onorato il credito portato nel titolo esecutivo, salvo quanto dovuto per tassazione separata sulle poste risarcitorie dovute al Y in base ad una sentenza emessa dal Tribunale di Trieste, Giudice del Lavoro. Si rifaceva l'attrice al dettato dell'art. 16, comma I, lettera a) del D.P.R. 917/1986 in materia di proventi soggetti a tassazione

separata e, esposte le sue tesi, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso dd. 9.10.2001. Nessuno si costituiva per Y che pure era stato ritualmente citato e di cui veniva dichiarata la contumacia; la causa veniva poi discussa e decisa con la sentenza n. 186/2002 dd. 16/23.5.2002. Contro tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello l'impresa opponente che, descritti i fatti di causa e l'iter processuale, indicava un solo motivo di gravame. Notava dunque l'appellante che l'art. 16 del D.P.R. 917/1986 imponeva di sottoporre a tassazione separata anche le somme, come le presenti, dovute ad un lavoratore come risarcimento del danno e perorava l'accoglimento delle conclusioni di cui in premessa.

Si costituiva il Y che, esaminato l'atto d'appello e riassunti i termini del contendere, rilevava l'infondatezza delle pretese della società e ne chiedeva la reiezione, nei modi su riportati.

All'udienza del 30.9.2004 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo letto all'udienza stessa e qui di seguito riportato.

Motivi della decisione

In ossequio al dettato dell'art. 354 c.p.c., applicabile anche d'ufficio, la presente sentenza comporta l'accertamento della nullità del processo di I grado e la rimessione degli atti al Tribunale di Tolmezzo. Pacifici i fatti di causa e cioè che il Y, in possesso di sentenza di condanna al risarcimento del danno esecutiva nei confronti della datrice, effettuò un pignoramento per L. 5.000.000 ritenendo gli fossero dovuti ancora gli importi che, invece, X ritenevano fossero soggetti ad imposta per le persone fisiche. Quindi, il vero e reale oggetto del contendere è, in sintesi, una vera e propria questione o, meglio, una causa di natura tributaria devoluta ai competenti organi della giurisdizione tributaria, vertente come essa è solo sull'assoggettabilità ad imposta di una certa somma (vedi, sul tema e fra le tante, Cass. 6758/1996, Cass. 1322/1997 e Cass. S.U. 789/1999). Detto tipo di controversia però implica, necessariamente, l'esigenza di evocare in giudizio l'amministrazione finanziaria, come litisconsorte necessario ex artt. 99 e 102 c.p.c. essendo questa un soggetto interessato, all'evidenza, dai fatti di causa.

Nel contempo peraltro la giurisdizione del Giudice ordinario non viene qui meno, trattandosi di opposizione al pignoramento pendente fra sostituto e sostituto d'imposta, controversia di spettanza funzionale dunque del Giudice dell'esecuzione, salva comunque l'esigenza di integrazione del contraddittorio nei termini ora visti (vedi, in un caso del tutto simile al presente, Cass. 11881/1998). Si verte dunque qui in un caso di mancata integrazione del contraddittorio che, ex art. 354, I comma, c.p.c., implica la rimessione degli atti al Giudice di I grado, caso questo applicabile anche alle controversie di lavoro (vedi Cass. 5654/1983). Evidenti giusti motivi sussistono per compensare per intero, fra le parti, le spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
accerta e dichiara la lesione del contraddittorio avvenuta in 1° grado in quanto non venne ivi evocata l'amministrazione finanziaria, contraddittore necessario, e per l'effetto dichiara nulla la sentenza n. 186/2002 del Tribunale di Tolmezzo e l'intero procedimento e, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., rimette le parti dinanzi al Tribunale di Tolmezzo. Compensa le spese di lite, per ambo i gradi, fra le parti.

Trieste, 30.9.2004

Il Presidente
Il Consigliere est.
Il Cancelliere

Depositata in Cancelleria oggi 8 OTT. 2004

Il Cancelliere